

## PRINCIPI DI DIRITTO DI FAMIGLIA EUROPEO SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

### PREAMBOLO

Riconoscendo che, nonostante vi sia diversità tra i sistemi nazionali di diritto di famiglia, c'è comunque una crescente convergenza tra le norme;

Riconoscendo che la libera circolazione delle persone in Europa è ostacolata dalle rimanenti differenze;

Desiderando contribuire ai valori comuni agli Stati Membri dell'Unione Europea, in materia di diritti e benessere del minore;

Desiderando contribuire all'armonizzazione del diritto di famiglia in Europa, e facilitare ulteriormente la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea;

La Commissione sul Diritto di Famiglia Europeo raccomanda i seguenti Principi:

### CAPITOLO I: DEFINIZIONI

#### **Principio 3:1 Concetto di responsabilità genitoriale**

La responsabilità genitoriale è l'insieme di diritti e doveri miranti alla promozione e tutela del benessere del minore. In particolare, tali diritti e doveri ricomprendono:

- (a) cura, tutela e istruzione;
- (b) mantenimento dei rapporti personali;
- (c) determinazione della residenza;
- (d) amministrazione dei beni, e
- (e) rappresentanza legale.

#### **Principio 3:2 Titolari di responsabilità genitoriale**

(1) Titolare di responsabilità genitoriale è qualunque persona titolare, in tutto o in parte, dei diritti e doveri elencati nel Principio 3:1.

(2) I titolari di responsabilità genitoriale, formanti oggetto dei seguenti Principi, sono:

- (a) i genitori del minore, nonché
- (b) soggetti diversi dai genitori, titolari anch'essi, o in luogo degli stessi, di responsabilità genitoriale.

### CAPITOLO II: DIRITTI DEL MINORE

#### **Principio 3:3 Miglior interesse del minore**

In tutte le questioni concernenti la responsabilità genitoriale andrà prestata la massima attenzione al miglior interesse del minore.

**Principio 3:4 Autonomia del minore**

L'autonomia del minore va rispettata, conformemente alla sua capacità in via di sviluppo e al suo bisogno di agire in maniera indipendente.

**Principio 3:5 Non discriminazione del minore**

I minori non devono essere discriminati sulla base di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, orientamento sessuale, disabilità, ricchezza, nascita o ogni altra condizione, sia ove tali ragioni si riferiscano al minore, che ove esse si riferiscano ai titolari di responsabilità genitoriale.

**Principio 3:6 Diritto del minore ad essere ascoltato**

Il minore ha diritto ad essere informato di tutte le questioni che lo riguardano, nonché ad essere consultato in relazione alle stesse e ad esprimere la propria opinione, di cui si deve tenere conto, avuto riguardo all'età e alla maturità del minore stesso.

**Principio 3:7 Conflitto di interessi**

Gli interessi del minore vanno tutelati ogniqualvolta essi possano confliggere con gli interessi dei titolari di responsabilità genitoriale.

**CAPITOLO III: RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI GENITORI E SOGGETTI TERZI****Principio 3:8 Genitori**

I genitori, per i quali è stato riconosciuto il rapporto di filiazione, sono titolari di responsabilità genitoriale.

**Principio 3:9 Soggetti terzi**

La responsabilità genitoriale può essere attribuita in tutto o in parte a soggetti diversi dai genitori.

**Principio 3:10 Effetto di scioglimento del matrimonio e separazione**

Lo scioglimento o annullamento del matrimonio o di altra relazione formalizzata, nonché la separazione legale o di fatto intervenuta tra i genitori lasciano inalterata la responsabilità genitoriale.

**CAPITOLO IV: ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE****SEZIONE A: GENITORI**

**Principio 3:11 Esercizio congiunto**

I genitori titolari di responsabilità genitoriale hanno pari diritti e doveri di esercitare tale responsabilità, che eserciteranno congiuntamente, nei limiti del possibile.

**Principio 3:12 Situazioni ordinarie del quotidiano, decisioni importanti e urgenti**

(1) I genitori titolari di responsabilità genitoriale hanno il diritto ad agire singolarmente in relazione a situazioni ordinarie del quotidiano.

(2) Decisioni importanti che riguardano questioni quali l'istruzione, le cure mediche, la residenza del bambino o l'amministrazione dei suoi beni vanno prese congiuntamente. L'altro genitore deve essere informato senza indebito ritardo.

**Principio 3:13 Accordo sull'esercizio**

(1) Avendo riguardo al miglior interesse del minore, i genitori titolari di responsabilità genitoriale possono accordarsi sull'esercizio della stessa.

(2) L'autorità competente può prendere in esame l'accordo.

**Principio 3:14 Disaccordo sull'esercizio**

(1) Nel caso in cui i genitori titolari di responsabilità genitoriale non riuscissero a raggiungere un accordo su una questione importante, potranno rivolgersi all'autorità competente.

(2) L'autorità competente deve promuovere il raggiungimento di un accordo tra i genitori.

(3) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo, l'autorità competente è tenuta a suddividere l'esercizio di responsabilità genitoriale tra i genitori, o a decidere la controversia.

**Principio 3:15 Esercizio esclusivo a seguito di accordo o decisione**

Avendo riguardo al miglior interesse del minore, un genitore può esercitare da solo la responsabilità genitoriale

(a) se è stato raggiunto un accordo tra i genitori, ai sensi del Principio 3:13, o

(b) conformemente a una decisione dell'autorità competente.

**Principio 3:16 Esercizio esclusivo di un genitore**

Se un solo genitore è titolare della responsabilità genitoriale, questi è tenuto singolarmente al suo esercizio.

**SEZIONE B: SOGGETTI TERZI****Principio 3:17 Esercizio in aggiunta o in luogo dei genitori**

Un soggetto diverso da un genitore può esercitare in parte o in tutto la responsabilità genitoriale, in aggiunta o in luogo dei genitori.

### **Principio 3:18 Decisioni relative a situazioni ordinarie del quotidiano**

Il compagno del genitore, che vive con il minore, può prendere parte a decisioni riguardanti situazioni del quotidiano, a meno che l'altro genitore titolare di responsabilità genitoriale non obietti a ciò.

## **CAPITOLO V: CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

### **SEZIONE A: RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI DEL MINORE**

#### **Principio 3:19 Cura, tutela e istruzione**

(1) I titolari di responsabilità genitoriale devono provvedere alla cura, tutela e istruzione del minore, in linea con l'indole e i tratti distintivi dello stesso, e le necessità relative allo sviluppo del minore.

(2) Il minore non deve essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti umilianti.

#### **Principio 3:20 Residenza**

(1) In caso di esercizio congiunto di responsabilità genitoriale da parte di soggetti che vivono separatamente, questi devono decidere con chi di loro il minore vivrà.

(2) Il minore può risiedere in maniera alternata con i titolari di responsabilità genitoriale, sulla base di un accordo approvato dall'autorità competente, o di una decisione della stessa. Questa prenderà principalmente in considerazione fattori quali:

- (a) l'età e l'opinione del bambino;
- (b) l'abilità e volontà dei titolari di responsabilità genitoriale di cooperare su questioni riguardanti il bambino, e la loro situazione personale;
- (c) la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza dei titolari di responsabilità genitoriale e la scuola del bambino.

#### **Principio 3:21 Trasferimento**

(1) In caso di esercizio congiunto di responsabilità genitoriale, se uno dei titolari della stessa desidera modificare il luogo di residenza del minore, spostandolo entro o al di fuori dei confini nazionali, questi deve previamente informare di ciò l'altro titolare di responsabilità genitoriale.

(2) Se l'altro titolare di responsabilità genitoriale si oppone al cambio di residenza del minore, ciascuno dei titolari può chiedere una decisione all'autorità competente.

(3) L'autorità competente prenderà principalmente in considerazione fattori quali:

- (a) l'età e l'opinione del minore;
- (b) il diritto del minore al mantenimento di rapporti personali con l'altro titolare di responsabilità genitoriale;
- (c) la capacità e volontà di cooperare dei titolari di responsabilità genitoriale;
- (d) la situazione personale dei titolari di responsabilità genitoriale;
- (e) la distanza geografica e l'accessibilità;
- (f) la libertà di movimento delle persone fisiche.

**Principio 3:22 Amministrazione dei beni del minore**

- (1) I titolari di responsabilità genitoriale devono amministrare diligentemente i beni del minore, per preservarne o, ove possibile, aumentarne il valore.
- (2) Nell'amministrare i beni del minore, i titolari di responsabilità genitoriale non devono effettuare donazioni, a meno che non si ritenga che queste rispondano all'esistenza di un obbligo morale.
- (3) I proventi derivanti dai beni del minore, non necessari per la gestione degli stessi o per il mantenimento e l'istruzione del minore possono, ove necessario, essere utilizzati per i bisogni della famiglia.

**Principio 3:23 Limiti**

- (1) I titolari di responsabilità genitoriale non possono amministrare i beni acquisiti dal minore attraverso un lascito testamentario o una donazione, se il testatore o il donante hanno così disposto.
- (2) Allo stesso modo, i guadagni del minore non possono essere amministrati dai titolari di responsabilità genitoriale, a meno che il minore non abbia età o maturità sufficiente per disporre.
- (3) Nel caso di transazioni con significative conseguenze finanziarie per il minore, è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente.

**Principio 3:24 Rappresentanza legale**

- (1) I titolari di responsabilità genitoriale devono rappresentare legalmente il minore in tutte le questioni riguardanti la sua persona o i suoi beni.
- (2) La rappresentanza legale non sussiste in caso di conflitto di interessi tra il minore e i titolari di responsabilità genitoriale.
- (3) Avuto riguardo all'età e maturità del minore, questi ha diritto a difendersi da sé nei procedimenti legali che lo riguardano.

**SEZIONE B: MANTENIMENTO DEI RAPPORTI PERSONALI****Principio 3:25 Rapporti personali con genitori e soggetti terzi**

- (1) Il minore e i suoi genitori hanno diritto all'ottenimento e al mantenimento di regolari rapporti personali tra di loro.
- (2) Devono essere stabiliti rapporti personali tra il minore e i suoi prossimi congiunti.
- (3) È possibile stabilire rapporti personali tra il minore e coloro con i quali questi ha rapporti stretti.

**Principio 3:26 Contenuto dei rapporti personali**

- (1) I rapporti personali comprendono la permanenza del minore per periodi di tempo limitati, o incontri dello stesso, con genitori o persone diverse dai genitori con i quali questi non vive, e ogni forma di comunicazione tra il minore e tali soggetti.
- (2) Tali rapporti personali devono essere nel miglior interesse del minore.

**Principio 3:27 Accordo**

- (1) Avendo riguardo al miglior interesse del minore, i genitori e gli altri soggetti di cui al Principio 3:25(2) e (3) possono raggiungere un accordo sui rapporti personali.
- (2) L'autorità competente può prendere in esame l'accordo.

**Principio 3:28 Limiti**

L'autorità competente può, ove richiesto dal miglior interesse del minore, limitare i rapporti personali, farli cessare o sottoporli a condizione.

**Principio 3:29 Informazioni ai genitori**

Un genitore ha diritto a essere informato delle questioni riguardanti la situazione personale del minore.

**CAPITOLO VI: CESSAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE****Principio 3:30 Cessazione**

- (1) La cessazione della responsabilità genitoriale è prevista nel caso in cui il minore:
  - (a) raggiunga la maggiore età;
  - (b) contragga matrimonio o altra unione formalizzata;
  - (c) venga adottato;
  - (d) muoia.
- (2) Se il compagno di uno dei genitori adotta il figlio di quest'ultimo, cessa la responsabilità genitoriale dell'altro genitore in relazione al minore adottato.

**Principio 3:31 Morte dei genitori**

- (1) Se i genitori hanno responsabilità genitoriale congiunta e uno di loro muore, la responsabilità genitoriale resta in capo all'altro.
- (2) Se un genitore titolare esclusivo di responsabilità genitoriale muore, la responsabilità deve essere attribuita all'altro genitore, o a un soggetto terzo, previa decisione dell'autorità competente.
- (3) Se entrambi i genitori muoiono, e almeno uno di loro era titolare di responsabilità genitoriale, l'autorità competente deve porre in essere adeguate misure di tutela dei rapporti personali e patrimoniali del minore.

## CAPITOLO VII: DECADENZA DA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E REINTEGRAZIONE NELLA STESSA

### **Principio 3:32 Decadenza da responsabilità genitoriale**

L'autorità competente deve disporre la decadenza da responsabilità genitoriale del titolare della stessa il cui comportamento o la cui negligenza causano, in tutto o in parte, un serio rischio per i rapporti personali o patrimoniali del minore.

### **Principio 3:33 Richiesta di decadenza da responsabilità genitoriale**

(1) La decadenza da responsabilità genitoriale può essere richiesta:

- (a) da ciascuno dei genitori titolari di responsabilità genitoriale;
- (b) dal minore, e
- (c) da qualsiasi istituzione a difesa degli interessi del minore.

(2) L'autorità competente può anche disporre d'ufficio la decadenza da responsabilità genitoriale.

### **Principio 3:34 Reintegrazione nella responsabilità genitoriale**

Avuto riguardo al miglior interesse del minore, l'autorità competente può disporre la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, quando non sussistono più le condizioni sulle quali si era fondata la decadenza dalla stessa.

## CAPITOLO VIII: QUESTIONI PROCEDURALI

### **Principio 3:35 Autorità competente**

(1) Tutte le decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale devono essere prese da un'autorità competente, sia essa un organo giudiziario o amministrativo.

(2) Ove necessario, l'autorità competente deve designare ogni soggetto o organo idoneo a effettuare indagini circa le condizioni del minore.

### **Principio 3:36 Risoluzione alternativa delle controversie**

In tutte le controversie riguardanti la responsabilità genitoriale, devono essere disponibili meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.

### **Principio 3:37 Audizione del minore**

(1) Conformemente al Principio 3:6, in tutte le controversie che riguardano la responsabilità genitoriale, l'autorità competente deve procedere con l'audizione del minore; se decide di non disporla, dovrà fornire specifiche ragioni.

(2) L'audizione del minore avviene o direttamente davanti all'autorità competente, o indirettamente davanti a un soggetto o organo designato dalla stessa.

(3) L'ascolto del minore deve essere svolto secondo modalità adeguate alla sua età e maturità.

**Principio 3:38 Designazione di un rappresentante speciale del minore**

Nei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, nei quali potrebbe esserci un'ipotesi grave di conflitto di interessi tra il minore e i titolari di responsabilità genitoriale, o nei quali il benessere del minore è altrimenti a rischio, l'autorità competente deve designare un rappresentante speciale per il minore.

**Principio 3:39 Esecuzione**

(1) Nel caso in cui una decisione dell'autorità competente o un accordo con effetto tra le parti, riguardanti la responsabilità genitoriale, non venissero rispettati su base volontaria, si deve dare pronta esecuzione agli stessi.

(2) Non si deve dare esecuzione a una decisione o a un accordo, che siano manifestamente contrari al miglior interesse del minore.